

La Costituzione

Il 2 giugno 1946 si tenne il referendum istituzionale: a favore della Repubblica: si espressero quasi 12 milioni e mezzo di elettori, mentre i sostenitori della Monarchia furono circa 10 milioni e mezzo. Lo stesso giorno, il 2 giugno 1946, si svolsero le elezioni per l'Assemblea costituente: le prime a suffragio universale. L'Assemblea costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946.

L'Assemblea decise di nominare una Commissione per la Costituzione (detta anche «dei 75», dal numero dei suoi componenti), il cui compito era quello di redigere un progetto che sarebbe stato poi esaminato con discussione generale. A sua volta, la Commissione per la Costituzione si suddivise in Tre sottocommissioni: Diritti e doveri dei cittadini (Prima sottocommissione); Ordinamento costituzionale della Repubblica (Seconda sottocommissione); Diritti e doveri economico-sociali (Terza sottocommissione).

L'incarico di redigere materialmente la Costituzione – coordinando tutte le proposte approvate dalle Sottocommissioni e organizzandole in articoli – fu assegnato al Comitato di redazione (detto anche «dei 18»).

La Costituzione della Repubblica italiana entrerà in vigore il 1° gennaio 1948.

La Costituzione italiana nasce dalla confluenza di diversi principi ispiratori: all'idea democratica di base, si uniscono i valori della tradizione liberale italiana, quelli propri del socialismo e dei partiti della sinistra e infine quelli della dottrina sociale della Chiesa a cui si ispirava la Democrazia Cristiana.

Il risultato che ne conseguì venne definito da molti un compromesso costituzionale, il che non deve però erroneamente richiamare una soluzione di basso profilo. Al contrario, esso rappresentò il desiderio di edificare un impianto costituzionale in cui ogni costituente cercò di dare il meglio della sua concezione e in cui la maggior parte degli italiani potesse identificarsi.

CARATTERI

- ❖ Scritta
- ❖ Rigida
- ❖ Lunga
- ❖ Votata
- ❖ Compromissoria
- ❖ Laica

GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE

Principi fondamentali

PARTE PRIMA

Titolo I - Rapporti Civili

Titolo II - Rapporti Etico-Sociali

Titolo III - Rapporti Economici

Titolo IV - Rapporti politici

PARTE SECONDA

Titolo I - Il Parlamento

Titolo II - Il Presidente della Repubblica

Titolo III - Il Governo


Titolo IV - La Magistratura

Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni

Titolo VI - Garanzie costituzionali

Disposizioni transitorie e finali

PRINCIPI FONDAMENTALI



Articolo 1

*L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.*

L'Assemblea Costituente ne approvò il testo senza particolari divergenze, fatta eccezione per l'espressione «fondata sul lavoro». Durante i lavori preparatori, infatti, furono messe ai voti due formule: la prima, indicata dai rappresentanti dei partiti comunista e socialista, affermava «... ..di lavoratori»; la seconda, proposta dal democratico-cristiano Amintore Fanfani «...fondata sul lavoro». Prevalse quest'ultima formulazione, la quale, secondo la maggioranza dei costituenti, evitava di conferire all'articolo un carattere classista in quanto la parola «lavoro» indicava tanto le attività manuali quanto quelle intellettuali. Un altro punto dibattuto riguardò la scelta della locuzione «appartiene al popolo» che prevalse su «emana dal popolo» poiché indicava l'irrinunciabilità, da parte del popolo, della propria sovranità.

Il primo articolo esplicita così i caratteri essenziali dello Stato italiano: **repubblica**: forma di governo scelta attraverso il referendum istituzionale del 2 giugno 1946; **democratica**: la sovranità appartiene al popolo. A questa affermazione iniziale del primo articolo, riguardo al carattere democratico del nuovo Stato, la Costituzione fa seguire gli strumenti concreti per renderla effettiva. Innanzi tutto c'è l'indicazione degli strumenti tipici della democrazia rappresentativa: in primo luogo il diritto di voto a suffragio universale sancito dall'art. 48 della Costituzione: ogni cittadino che abbia raggiunto la maggiore età è chiamato periodicamente ad eleggere i suoi rappresentanti nelle assemblee elettive: i Deputati e Senatori alla Camera e al Senato ma pure i Consiglieri regionali, provinciali e comunali e, da qualche anno, anche i Deputati al Parlamento europeo. Il successivo articolo 49 indica poi lo strumento della democrazia rappresentativa: tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

L'unica limitazione prevista a questa libertà democratica è contenuta nella XII Disposizione transitoria e finale: è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Accanto agli strumenti propri della democrazia rappresentativa o indiretta, l'Assemblea costituente pensò bene di prevedere anche alcuni strumenti di democrazia diretta attraverso i quali il popolo avrebbe potuto esprimersi senza la mediazione dei partiti politici. L'art. 75 della Costituzione prevede che possa essere indetto un referendum abrogativo totale o parziale di una legge quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, escludendo però da tale possibilità le leggi tributarie/di bilancio/di amnistia/di indulto/di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Si tratta, per la verità, di un potere, per così dire, negativo che spetta al popolo e con il quale esso si esprime con un sì o con un no su norme comunque già in vigore. All'opposto, l'art. 71 della Costituzione prevede un potere positivo riconosciuto al popolo: cinquantamila elettori possono presentare al Parlamento un progetto di legge redatto in articoli. Ma mentre la vittoria dei sì ad un referendum abrogativo comporta l'automatica eliminazione dall'ordinamento giuridico delle norme che ne formano l'oggetto, non è affatto detto che il Parlamento approvi un'iniziativa legislativa popolare o l'approvi nei termini in cui è stata proposta. Infine: fondata sul lavoro: tale aggiunta fu voluta fortemente dal democristiano Aldo Moro. Con le parole "fondata sul lavoro" si vuole sottolineare che uno dei compiti più importanti dello Stato dovrà essere quello di tutelare e valorizzare il lavoro come strumento qualificante della dignità dell'uomo e del cittadino (vedere anche articolo 35 impegna la Repubblica a tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni). Il secondo comma stabilisce, poi, che la sovranità spettante al popolo non è in alcun modo assoluta: essa, infatti, può essere esercitata solamente nel quadro di uno Stato di diritto e pertanto è soggetta al rispetto della Costituzione e delle leggi ordinarie. Questo comma è stato voluto per evitare qualsiasi rischio di demagogia-populista.

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

Durante i lavori dell'Assemblea costituente, la discussione di questo articolo si concentrò sull'aggettivo con cui definire i diritti dell'uomo. La scelta cadde su «inviolabili» poiché l'aggettivo stava ad indicare il riconoscimento di diritti propri di ogni persona come tale, originari e preesistenti alla formazione dello Stato: infatti lo Stato si limita a riconoscerli. La Costituzione inoltre "...garantisce..." questi diritti naturali, disciplinandoli in modo articolato: la libertà personale all'art. 13/l'inviolabilità del domicilio all'art. 14/la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione all'art. 15/la libertà di circolazione e soggiorno all'art. 16/la libertà di riunione all'art. 17/la libertà di associazione all'art. 18/la libertà di religione agli art. 19 e 20/la libertà di manifestare il proprio pensiero all'art. 21/la libertà di insegnamento all'articolo 33. Fu deciso, inoltre, di inserire un esplicito richiamo ai «doveri inderogabili» in nome di quella solidarietà, imprescindibile per ogni convivenza civile e che ogni cittadino è tenuto, come tale, ad assolvere. Il principio di solidarietà viene così concepito non come scelta libera e volontaria, ma come vero e proprio dovere giuridico.

Il secondo articolo afferma così il principio personalista (che pone la centralità della tutela dei diritti dell'uomo come tale), quello pluralista (dove la tutela dei diritti si estende anche ai corpi intermedi: famiglia, scuola, partiti politici, associazioni ecc.) e quello solidarista (che impone ai cittadini il rispetto di una serie di doveri inderogabili di convivenza solidale quali la difesa della patria, il regolare pagamento delle tasse, l'esercizio del voto ecc).

Articolo 3

*Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

Nel primo comma l'articolo 3 introduce il principio di uguaglianza formale (ciascun cittadino ha pari dignità e uguaglianza di fronte alla legge): il ricordo ancora vivo delle discriminazioni razziali e del trattamento riservato agli avversari politici nel precedente Regime fascista ha portato i costituenti a volere specificare che le diversità non possono, in alcuno modo, più essere messe alla base di discriminazioni e fra queste diversità fu inserita l'espressione «condizioni personali», che rimarcava la volontà di evitare discriminazioni basate sulle caratteristiche del singolo cittadino (durante i lavori preparatori, per esempio, si fece riferimento alla cecità, affermando espressamente che questa non doveva rappresentare una condizione discriminante).

Nel secondo comma l'articolo 3 introduce il principio di uguaglianza sostanziale ovvero l'uguaglianza effettiva fra i cittadini. L'uguaglianza dei cittadini rimarrebbe, infatti, un'astratta affermazione di principio se lo Stato non assumesse in prima persona il compito di riequilibrare la sproporzionata distribuzione dei mezzi economici e di rimuovere le grandi disparità sociali. In questo modo viene attribuita ai Pubblici poteri una funzione di intervento nella società civile e nell'economia con la creazione di una nuova categoria di diritti che si aggiungono ai diritti politici d'ispirazione democratica e ai diritti civili d'ispirazione liberale: precisamente i diritti sociali. Numerose sono le applicazioni dell'indicazione contenuta nell'art. 3/secondo comma: ad esempio: all'art. 32 viene riconosciuta la tutela della salute come compito dello Stato, fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e contemporaneamente si prevede anche la garanzia di cure gratuite agli indigenti/gli articoli 33 e 34 si riferiscono invece principalmente all'istruzione scolastica pubblica che deve essere garantita per tutti gli ordini e gradi, stabilendo che quella inferiore, impartita per almeno otto anni, sia obbligatoria e gratuita e che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, abbiano diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, rendendo effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze.

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Nel progetto originario, questo articolo faceva parte del Titolo sui *Rapporti economici*. In un secondo momento fu deciso di inserirlo fra i *Principi fondamentali in quanto al riconoscimento del diritto al lavoro* (vedi articoli 1: *L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro*) vuole rappresentare un esplicito invito al legislatore a promuovere, ogni qualvolta è possibile, una politica volta ad assicurare la piena occupazione ovvero a garantire un lavoro a ciascun cittadino. In questo comma è chiara l'intenzione del costituente di sottolineare la necessità di uno Stato presente, attraverso opportuni interventi di politica sociale, nella sfera lavorativa, uno Stato che concorra, così, al benessere di tutti e non si limiti a prendere atto del benessere di pochi. Regolare il mercato, sostenere l'occupazione, controllare il ciclo economico, divengono, anche secondo l'insegnamento dell'economista inglese Keynes, compiti fondamentali dello Stato.

Stato interventista, Stato assistenziale, Stato sociale e Welfare State (Stato del benessere), sono espressioni equivalenti che definiscono questa diversa posizione dello Stato (nei confronti della società civile e dell'economia) rispetto alla concezione dello Stato liberale con la quale non sarà facile la conciliazione. Sarà la politica concreta dei decenni successivi a decretare la soluzione effettiva del ruolo dello Stato nell'Italia democratica.

Il secondo comma recita, in maniera speculare, che ognuno ha anche il dovere di collaborare allo sviluppo e al benessere della società in cui vive. Corollario del principio di solidarietà (vedi articolo 3), assume il significato di un principio morale e, per questo, non viene prevista alcuna sanzione per la sua inadempienza.

Articolo 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Approvando l'art. 5, l'Assemblea Costituente ha voluto riconoscere la necessità, da parte dello Stato, di promuovere le autonomie locali e di attuare il più ampio decentramento amministrativo. Il Regno d'Italia, fin dalla nascita, si caratterizzò per un forte accentramento del potere: pur presentandosi nel territorio italiano una notevole varietà di condizioni sociali ed economiche, la classe liberale moderata dell'epoca preferì imporre la cosiddetta "piemontesizzazione" a tutta l'Italia nel timore che il riconoscimento di forme di autonomo governo locale potesse sia favorire forze ad essa ostili, sia disgregare quell'unità così faticosamente raggiunta. D'altra parte il centralismo venne ulteriormente rafforzato durante il Regime fascista che eliminò qualsiasi pur modesta forma di partecipazione locale, imponendo, per esempio, la scelta del podestà (oggi sostituito dal sindaco) direttamente ad opera del Governo. Con la sconfitta del fascismo e la conquista della democrazia, il salto di qualità fu notevole. Attraverso le Regioni, le Province e i Comuni, viene riconosciuto il diritto delle comunità locali di eleggere propri rappresentanti in questi Enti territoriali predisposti ad amministrare gli interessi locali in modo diversificato e più rispondente alle reali esigenze dei cittadini. Non per questo, comunque, in particolare le Regioni, alle quali viene anche riconosciuta un'autonoma potestà legislativa per talune materie, possono considerarsi dei piccoli Stati sovrani come negli Ordinamenti federali: la Repubblica italiana rimane "...una e indivisibile...", prima fonte della sovranità.

L'articolo si chiude con un esplicito invito al legislatore di adeguamento normativo a questi due principi.

Articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

L'art. 6 trova applicazione soprattutto negli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta/Trentino-Alto Adige/Sardegna/Friuli-Venezia Giulia/Sicilia) attraverso la tutela (da parte dello Stato) del bilinguismo. Tutela che conferisce un trattamento paritario, anche nella Scuola, dell'italiano e della lingua madre e che legittima, così, la storia culturale - linguistica delle minoranze presenti nel territorio italiano.

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

L'art. 7 fu quello più a lungo discusso dall'Assemblea Costituente in quanto erano in gioco due modelli: Stato confessionale/Stato laico.

Secondo numerosi commentatori, l'art. 7 – frutto del compromesso fra i partiti della sinistra e le forze cattoliche – presenta un profilo giuridico alquanto approssimativo in quanto, pur riconoscendo che lo Stato italiano e la Chiesa cattolica costituiscono due ordinamenti indipendenti e sovrani, ciascuno nella propria sfera di giurisdizione, nel secondo comma, riconferma i Patti Lateranensi (firmati l'11 febbraio 1929 tra Stato fascista e Santa Sede). Patti che prevedono ancora oggi residui di confessionalismo non irrilevanti, tra i quali: l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche da parte di insegnanti scelti dalla Curia ma pagati dallo Stato; il riconoscimento ai fini civili del matrimonio celebrato con rito cattolico; una serie di trattamenti fiscali privilegiati. Qualunque sia il giudizio, bisogna osservare che, in quel momento, si trattava, in sostanza, di attirare, per così dire, la Chiesa verso la accettazione piena di quella democrazia che si andava delineando nel lavoro della Costituente. Protagonista di questa operazione complicata e sottile fu Giuseppe Dossetti (DC) che trovò una sponda in Palmiro Togliatti (PCI), a lungo accusato di avere, in qualche modo, permesso un inquinamento della Costituzione con il riconoscimento nel suo testo dei Patti Lateranensi. L'atteggiamento del leader del PCI derivava dal convincimento che nella Repubblica dovessero riconoscersi per davvero tutti gli italiani e pure da considerazioni più immediatamente politiche: infatti mentre stava costruendo il «Partito nuovo» guardava alla possibilità di una adesione al PCI dei cattolici italiani.

Per ben comprendere la vicenda al quadro manca comunque un tassello decisivo. Si tratta della seconda parte del secondo comma dell'articolo 7 che recita: le modificazioni dei Patti (Lateranensi), accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. In tal modo si eliminava una delle più forti obiezioni all'inserimento dei Patti in Costituzione: per tale via, infatti, ad essere costituzionalizzato non era il contenuto dei Patti bensì il Principio pattizio. La non costituzionalizzazione del contenuto dei Patti sarà determinante per la firma dell'Accordo di Villa Madama (1984) fra il Governo italiano e la Santa Sede: accordo che prevedeva ad esempio: l'abolizione del principio della religione di Stato/l'applicazione della legge sul divorzio (L. 1° dicembre 1970, n. 898)/il superamento del principio che considerava l'insegnamento della religione cattolica come fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica, imponendolo come obbligatorio nella scuola italiana.

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

L'articolo 8 regola i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica. Mentre la Chiesa cattolica è stata definita indipendente e sovrana, le altre confessioni hanno una sovranità limitata in quanto il loro statuto non deve contrastare con l'ordinamento giuridico italiano; inoltre il loro rapporto con lo Stato è regolato non attraverso la Costituzione ma con legge ordinaria; infine lo Stato italiano non ha l'obbligo costituzionale di regolamentare i rapporti con una Chiesa diversa da quella cattolica (vedi articolo 7).

In questo modo trovò attuazione il principio del pluralismo confessionale. Tuttavia, l'ordinamento italiano non ha ancora eliminato le disparità perché distingue gerarchicamente fra la chiesa cattolica, le confessioni dotate di intesa (Tavola valdese/Unione comunità ebraiche ecc.), le confessioni riconosciute dalla legislazione (lo Stato riconosce circa 100 culti quali, per esempio, la Comunità greco ortodossa/la Chiesa evangelica luterana ecc.) e quelle prive di riconoscimento.

Articolo 9

*La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.*

Il primo comma dell'art. 9 garantisce la promozione e la piena libertà nella divulgazione della cultura e nello svolgimento delle attività di ricerca. Con piena libertà è riconosciuta la piena indipendenza, da ogni possibile interferenza di ordine politico, dell'operato culturale (insegnamento/ricerca scientifica) del singolo e/o di un gruppo.

Il secondo comma (tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico) è molto importante perché è riferito ad un concetto – quello di paesaggio – che ha assunto sempre maggiore importanza. I costituenti, infatti, avevano una concezione statica del paesaggio, inteso come panorama (ovvero un insieme di bellezze naturali e di oggetti aventi un significativo valore estetico e/o culturale). Oggi, invece, prevale una concezione dinamica per cui con paesaggio si intende l'ambiente naturale così come viene modificato dall'uomo. Questo cambiamento di sensibilità ha fatto diventare l'art. 9 il fondamento giuridico della legislazione di tutela ambientale. Nel corso degli anni Ottanta, infatti, la Corte Costituzionale si è espressa a favore di un'interpretazione estensiva del termine «paesaggio», permettendo, così, di qualificare l'ambiente come valore costituzionale. Questa nuova interpretazione ha permesso alla Corte Costituzionale di affermare che la protezione dell'ambiente non deve perseguire finalità astratte, ma deve esprimere «l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive e agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini». A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, quindi, è stata sviluppata una legislazione ambientale che poggia sulla categoria di danno ambientale, inteso come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

Articolo 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Il primo comma dell'art. 10 esplicita l'impegno della Repubblica italiana a rispettare le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute conformandone il proprio ordinamento giuridico. A tale proposito i costituenti decisero di tracciare una distinzione fra le norme di diritto internazionale generale (ovvero quelle norme che vincolano tutti gli Stati al rispetto di un comportamento costante ed uniforme) e i trattati: le prime entrano automaticamente a far parte dell'ordinamento italiano, i secondi solamente dopo un processo di ratifica.

Il secondo comma garantisce la tutela giuridica dei cittadini stranieri residenti in Italia disponendo che il loro trattamento deve uniformarsi alle norme e ai trattati del diritto internazionale.

L'ordinamento italiano, a tale proposito, prevede due categorie di cittadini stranieri: quelli provenienti da un Paese dell'Unione europea (la cui tutela è simile a quella dei cittadini italiani) e quelli provenienti da un Paese extra-europeo (per i quali sono previste restrizioni circa l'ingresso e la permanenza nel territorio della Repubblica).

Il terzo e il quarto comma esprimono norme di carattere umanitario: il terzo riconosce il diritto d'asilo agli stranieri ai quali viene impedito, nel proprio Paese, l'effettivo esercizio delle libertà costituzionali; il quarto impedisce l'extradizione di uno straniero accusato di reati politici: con reati politici si intendono i crimini commessi per opporsi a un regime dittatoriale o autoritario.

Oggi, il terzo comma di questo articolo è oggetto di un dibattito che caratterizza la vita politica italiana. Indubbiamente è necessario, data la dimensione del fenomeno dell'immigrazione, una politica che regoli tale fenomeno soprattutto attraverso soluzioni che vedano coinvolta tutta l'Europa: soluzioni, però, sempre e comunque, nel rispetto del dettato costituzionale.

Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La prima parte dell'art. 11 venne votata unitariamente da tutte le forze politiche dell'Assemblea: il ripudio alla guerra di aggressione divenne così valore fondante della nostra Repubblica. Non è difficile immaginare le ragioni di un consenso così ampio: vi era la volontà di non ripetere gli errori fatti dal Regime fascista che aveva trascinato l'Italia nella tragedia della Seconda guerra mondiale. Implicitamente viene pertanto legittimata la guerra difensiva: specificatamente agli articoli 78/87 sarà precisato che spetta alle Camere riunite il potere di deliberare lo stato di guerra e che tale dichiarazione spetta unicamente al Presidente della Repubblica. L'articolo in esame, poi, proseguendo in questa direzione, dispone che l'Italia accetta limitazioni di sovranità all'interno del proprio territorio se necessarie al perseguimento della pace e della giustizia tra le Nazioni e, infine, propone di favorire la nascita di Organismi internazionali rivolti a tali scopi.

L'articolo 11 della Costituzione fu scritto e pensato anche per consentire l'adesione dell'Italia all'ONU che richiedeva, come condizione essenziale per tale adesione, che lo Stato si fosse dichiarato "amante della pace." Questo articolo si configurerà come essenziale anche per l'adesione alla Comunità Europea. Nel preambolo della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata in occasione del Consiglio di Nizza del 7 dicembre 2000, si dichiara che i popoli europei, nel creare tra loro un'Unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Negli ultimi anni, a proposito di questo articolo, si è posto il problema della partecipazione italiana agli interventi armati a fini umanitari e alle operazioni di polizia internazionale. La partecipazione a queste ultime – che implicano l'uso della forza armata con modalità belliche – ha suscitato un forte dibattito: secondo una corrente di pensiero questi interventi sono privi della necessaria legittimità costituzionale; altri studiosi, invece, ritengono ammissibile la partecipazione italiana sulla base di una consuetudine di diritto internazionale che impone, sempre e ovunque, la tutela dei diritti umani.

Articolo 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Questo articolo codifica costituzionalmente la foggia della bandiera della Repubblica italiana: tricolore con tre bande verticali di eguale dimensione: verde/bianco/rosso.

Nel 1988, una legge (la n. 22) ha disciplinato l'uso pubblico del tricolore: la normativa prevede l'esposizione del vessillo italiano negli edifici pubblici con a fianco (in posizione secondaria) la bandiera dell'Unione europea. Sempre la legge n. 22/1988 ha concesso a Regioni, Province e Comuni di disciplinare autonomamente l'esposizione delle bandiere all'interno e all'esterno delle proprie sedi e ha permesso loro di dotarsi di propri vessilli e gonfaloni.

